

Legge regionale 09 luglio 1980 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Interventi integrativi urgenti a favore di lavoratori in condizioni di bisogno.

Art. 6

Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3319 con la denominazione: << Speciali contributi ai lavoratori per la frequenza di appositi corsi di riqualificazione professionale >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1979 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980.